



Modena, 21/6/1961

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Al

UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MODENA

Prot. N. 24571 Allegati IV/1 LF/gm

Risposta al f. N. del

OGGETTO: Accordo salariale per i cinema estivi della Provincia di Modena -

- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
CAMERA DEL LAVORO - Spettacolo
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
MODENA

Con la presente, si trasmette copie dell'accordo di cui all'oggetto, stipulato in data 25/5/1961, regolarmente vistato dallo scrivente Ufficio.

IL DIRETTORE (Dr. P. Ferrilio)

Handwritten signature of Dr. P. Ferrilio

Archivio Storico Cisl Emilia Centro portali@allocomptazione.it

ACCORDO SALARIALE PER I CINEMA ESTIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 25 Maggio 1961,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, Sezione AGIS, rappresentata dal sig. Novello Benatti, assistito dal Rag. Armando Marcolaldi

e

il Sindacato F.I.L.S. - DACET rappresentato dai sigg. Veggiani Eugenio e Bruno Scapinelli

la C.I.S.L. - rappresentata dal sig. Giorgio Marchi

la U.I.L. - rappresentata dal sig. Giancarlo Dotti

si è convenuto quanto segue:

**Art. 1-** I salari da corrispondere agli operatori, aiuto operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, dipendenti dai cinema estivi sono i seguenti:

1° operatore	£. 1917	giornaliere
2° " "	" 1724	"
Maschera	" 987	"
Cassiere	" 564	"

Le retribuzioni di cui sopra, oltre alla paga conglobata ed alla indennità di contingenza, si intendono comprensive dei seguenti istituti contrattuali: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, indennità caropane, e quant'altro, fatta eccezione per i soli assegni familiari.

**Art. 2** - Sono considerati operatori ed aiuto operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuativa in cabina.

**Art. 3** - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di 8 ore giornaliere.

**Art. 4** - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà retribuzione.

**Art. 5** - Per i cinema della provincia (capoluogo escluso) verrà operata una riduzione del 4% sulla retribuzione giornaliera esclusa la contingenza e pertanto si avrà:

1° operatore	£. 1862	giornaliere
2° " "	£. 1674	"
Maschera	" 959	"
Cassiera	" 548	"

**Art. 6** - Per il riposo settimanale valgono le norme di legge.

**Art. 7** - Il presente accordo ha valore per tutta la durata della stagione estiva 1961 e verrà sostituito nella prossima stagione da analoga regolamentazione.

Letto, approvato e sottoscritto

p. SINDACATO FILS-DACET

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
Sezione AGIS

p. LA C.I.S.L.

p. LA U.I.L.



*Novello Benatti*  
*Armando Marcolaldi*